

Consiglio Regionale
della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n. 70 del 12.9.84

1. La IV Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 12.9.1984 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 28.8.84 Rinvio l.r. "Disciplina dell'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo" (atto cons. 401/A)

2. Dopo ampia discussione, la IV Commissione decide di esprimere parere all'unanimità sugli atti di cui al punto 1., nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La IV commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:
favorevole: Colonna, Abbati, Castellaneta, Piccigallo, Capozza, Dell'Aquila, Lia, Martellotta, Di Giuseppe, Silvestri
contrari: /////

di astensione: ./////

5. La IV Commissione ha designato quale relatore il Commissario: G. Colonna

Consiglio Regionale della Puglia

4ª Commissione Consiliare Permanente
(Sviluppo Economico)

RELAZIONE

Sig. Presidente, colleghi Consiglieri,


il Governo della Repubblica ha rinviato a nuovo esame la legge regionale "Disciplina per l'esercizio dell'attività professionale delle agenzie di viaggio e turismo" approvata dall'Assemblea nella seduta del 12.7.84, avendo rilevato in alcuni articoli dei contrasti ed interferenze con la legislazione statale.

In particolare vengono contestati:

- l'obbligo di richiesta di autorizzazione e versamento tassa regionale anche per le succursali o filiali a gestione non autonoma;
- la necessità di iscrizione nei libri paga ed appartenenza alla categoria prevista in contratto collettivo per il direttore tecnico;
- l'obbligo del versamento del deposito cauzionale anche per le associazioni senza scopo di lucro; senza scopo di lucro;
- il limite massimo della sanzione amministrativa;
- infine la delega di varie competenze attribuita all'Assessore al Turismo con attribuzione di poteri giuridici con rilevanza estera.

La Commissione, pur restando nella convinzione della necessità di una maggiore tutela delle attività professionali delle agenzie di viaggio e turismo, accogliendo le osservazioni del Governo, ha operato la modifica degli articoli interessati.

(Giuseppe Colonna)



R I E S A M E L E G G E R E G I O N A L E

"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO"

TESTO DELLA LEGGE REGIONALE RINVIATA A RIESAME

ART. 1

(Finalità della legge)

Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n.217, disciplina l'esercizio delle attività professionali delle agenzie di viaggi e turismo.

ART. 2

(Definizione delle agenzie di viaggi e turismo)

Sono agenzie di viaggi e turismo le imprese che svolgono congiuntamente o disgiuntamente le seguenti attività, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti, secondo quanto precisato dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n.1084:

- a) produzione ed organizzazione di soggiorni, viaggi e crociere per via terrestre, fluviale, lacuale, marittima ed aerea, per singole persone o per gruppi, con o senza vendita diretta;
- b) intermediazione e vendita diretta al pubblico di soggiorni, viaggi e crociere organizzati da altre agenzie, per singole persone o per gruppi, prenotazione di posti e vendite di biglietti di imprese italiane o straniere esercenti attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo e aereo.

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1

INVARIATO

ART. 2

INVARIATO

ART. 3

(Attività delle agenzie di viaggi e turismo)

E' di esclusiva competenza delle agenzie di viaggi e turismo l'effettuazione dei seguenti servizi e prestazioni:

- a) l'organizzazione di soggiorni ed escursioni individuali e collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- b) la prenotazione e/o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano attività di trasporto ferroviario, automobilistico, marittimo, aereo ed ogni altro tipo di trasporto;
- c) l'assistenza ai clienti, sia mediante l'attività di accoglienza, trasferimento e accompagnamento da e per i porti, aeroporti e stazioni, sia con l'orientamento e le informazioni anche del tipo geografico e tecnico;
- d) la prenotazione di servizi ricettivi, di ristorazione e in genere turistici, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori, nazionali ed esteri, ed utilizzabili in Italia ed all'estero;
- e) le informazioni e la pubblicità di iniziative turistiche organizzate anche da altre agenzie di viaggi;
- f) la raccolta di adesioni a viaggi, crociere e soggiorni organizzati anche da altre agenzie di viaggi.

Le agenzie di viaggi e turismo possono altresì svolgere le seguenti attività nel rispetto delle leggi che specificatamente le regolano:

- a) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;
- b) l'inoltro, il ritiro e il deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- c) la prenotazione di vetture da noleggio e di altri mezzi di trasporto individuale o collettivo;
- d) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari o di altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;
- e) le operazioni di emissione, in nome e per conto delle imprese di assicurazioni, di polizze e garanzia di infortuni ai viaggiatori e dei danni alle cose trasportate;
- f) la distribuzione e la vendita di guide, piante, opuscoli illustrativi ed informativi e di ogni altra pubblicazione utile al turismo;
- g) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- h) l'organizzazione di convegni e congressi.

ART. 3

INVARIATO

4.
ART. 4

(Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggi e turismo)

L'esercizio delle attività di cui agli artt. 2 e 3 è soggetto ad autorizzazione regionale.

Per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi e turismo o di loro filiali, la Regione, sentito il parere delle organizzazioni sindacali e professionali delle agenzie di viaggi e turismo, determina, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ogni biennio, sentita la competente Commissione Consiliare, e nella prima attuazione entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli eventuali incrementi - per ogni provincia e non superiori comunque al 10% - del numero delle suddette agenzie sulla base delle variazioni avvenute nel biennio, in ciascun ambito provinciale, del reddito pro-capite, della popolazione residente, del movimento turistico, della ricettività turistica, della vendita di biglietti aerei, ferroviari e marittimi e del fatturato delle agenzie di viaggi e turismo già operanti, nonché dell'interesse turistico regionale.

La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di un'agenzia di viaggi e turismo deve essere presentata all'Assessorato regionale al Turismo.

L'autorizzazione è rilasciata con Decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti professionali di cui al successivo art. 7.

L'autorizzazione regionale è altresì subordinata al nulla-osta della competente autorità di pubblica sicurezza, per quanto attiene all'accertamento del possesso dei requisiti di cui agli artt. II e 12 del Testo Unico approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

La Regione, in occasione del rilascio dell'autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo, accerterà la inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale.

Non potrà, in ogni caso, essere adottata dalle agenzie la denominazione di comuni o regioni italiane.

ART. 4

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

Per le persone fisiche o giuridiche straniere l'autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta dello Stato ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24/7/1977, n. 616.

Possono essere autorizzati l'apertura e l'esercizio di agenzie e filiali stagionali. Le suddette agenzie e filiali dovranno osservare un periodo di apertura di almeno quattro mesi nell'anno solare e non superiore ai 6 mesi.

L'apertura di filiali e la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono soggette alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggi e turismo limitatamente alle modificazioni verificatesi. E' concesso un periodo non superiore a 180 giorni per l'eventuale sostituzione del direttore tecnico.

L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 2 è subordinata al pagamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 18 della presente legge.

IDEM.

IDEM

L'apertura di filiali e la modificazione delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione sono soggette alle medesime modalità prescritte per l'apertura delle nuove agenzie di viaggio e turismo limitatamente alle modificazioni verificatesi con l'esclusione per le filiali a gestione non autonoma per quanto attiene al pagamento delle tasse di concessione regionale di cui al successivo comma. E' concesso un periodo non superiore a 180 giorni per l'eventuale sostituzione del direttore tecnico.

IDEM

ART. 5
(Deposito cauzionale)

6.

Entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'imprenditore deve versare all'Amministrazione regionale, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa, una cauzione ammontante a lire 50 milioni, se intende svolgere le attività di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge; di lire 30 milioni se intende svolgere esclusivamente le attività di cui alla lettera b) dell'art. 2 della presente legge.

La cauzione è versata alla Regione in contanti o in titoli di rendita pubblica esenti da vincoli, ovvero in titoli al portatore o anche mediante sottoscrizione di apposita fidejussione bancaria oppure polizza fidejussoria di primarie compagnie assicurative.

L'autorizzazione all'esercizio di una filiale stagionale di un'agenzia di viaggi e turismo avente la sede principale nella regione non comporta l'obbligo del versamento della cauzione.

L'ammontare della cauzione di cui al primo comma può, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, essere adeguato all'aumento del costo della vita rilevato in base all'indice ISTAT.

La cauzione è vincolata per tutto il periodo di esercizio dell'agenzia a garanzia dei danni eventualmente recati a terzi.

Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è concesso dalla Regione non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

La cauzione può essere destinata, con provvedimento della Giunta regionale da adottarsi a seguito di atto giudiziale o stragiudiziale che riconosca la responsabilità dell'imprenditore per danni derivanti dal mancato esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, al risarcimento dei danni medesimi qualora manchi la copertura della polizza assicurativa di cui al successivo art. 6.

Il mancato pagamento delle sanzioni di cui al successivo art. 17 disposto con ordinanza-ingiunzione inoppugnabile, determina il prelievo dal deposito cauzionale di una somma pari all'ammontare della sanzione irrogata.

Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo del presente articolo l'imprenditore dovrà, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento regionale, reintegrare la cauzione, pena la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'agenzia.

ART. 5

INVARIATO

ART. 6

(Garanzia assicurativa)

Le agenzie di viaggi e turismo devono stipulare polizze assicurative a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio e in relazione al costo complessivo dei servizi offerti, fatte salve le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio.

ART. 6

INVARIATO

ART. 7

(Requisiti professionali dei titolari delle agenzie di viaggi e turismo)

L'impresa di viaggi e turismo è organizzata autonomamente, secondo i criteri tipici della produttività aziendale.

L'imprenditore dovrà dimostrare, in relazione all'attività che intende svolgere, di possedere adeguati requisiti professionali ed in particolare:

- 1) conoscenza dell'amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggi ;
- 2) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;
- 3) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui almeno una deve essere l'inglese o il francese.

Qualora la persona fisica titolare dell'autorizzazione non presti con carattere di continuità ed esclusività la propria opera nell'agenzia, i requisiti di cui al comma precedente dovranno essere posseduti dal direttore tecnico.

Nel caso che lo svolgimento dell'attività dell'impresa di viaggi sia affidata ad un direttore tecnico, quest'ultimo deve essere iscritto nei libri paga dell'impresa nella categoria prevista dal vigente C.N.D.L., fatta eccezione per i soci effettivi di agenzie costituite in forma di società di persone o, in caso di società di capitali, limitatamente ai soci amministratori.

Il direttore tecnico deve prestare la propria

opera in una sola impresa o filiale o succursale, con carattere di continuità ed esclusività e deve risiedere nel Comune dove ha la sede l'impresa di viaggi o in altro Comune della Regione Puglia.

Il possesso dei requisiti professionali di cui al secondo comma è dimostrato mediante il superamento di esame di idoneità tendente ad accertare oltre che la conoscenza delle due lingue straniere, anche il possesso di nozioni nelle seguenti materie.:

- 1) legislazione turistica;
- 2) diritto privato e tributario;
- 3) geografia economica;
- 4) regolamentazione delle biglietterie aeree, marittime e terrestri.

ART. 7

IDEM

IDEM

IDEM

SOPPRESSO IV^ COMMA

IDEM

IDEM

10 .
ART. 8

(Commissione per l'esame di idoneità professionale)

L'esame di cui al precedente art. 7 è sostenuto davanti ad una apposita commissione regionale così composta:

- a) l'Assessore regionale al Turismo, che la presiede;
- b) il Presidente della Commissione consiliare permanente o un suo delegato componente la Commissione;
- c) il Coordinatore del settore Turismo della Regione;
- d) un rappresentante dell'Associazione regionale delle agenzie di viaggi e turismo;
- e) un rappresentante designato unitariamente dalle organizzazioni sindacali più rappresentative in sede nazionale dei lavoratori del turismo e del commercio;
- f) un esperto di ciascuna lingua di cui l'imprenditore debba dimostrare di avere conoscenza;
- g) un esperto in geografia.

Svolge le funzioni di segretario un funzionario dell'Assessorato regionale al Turismo.

La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della Giunta medesima e dura in carica tre anni.

Gli esami si svolgono, di norma, con frequenza annuale.

ART. 8

INVARIATO

ART. 9

(Chiusura temporanea dell'agenzia)

Il titolare dell'autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea, non superiore a sette giorni, dell'agenzia ne deve informare, indicandone la durata, l'Assessorato regionale al Turismo.

Il Presidente della Giunta regionale può autorizzare, su domanda del titolare, la chiusura di una agenzia per un periodo superiore a sette giorni e inferiore a trenta; è ammessa una sola proroga non superiore a trenta giorni. L'autorizzazione alla chiusura e la relativa eventuale proroga possono essere concesse soltanto per gravi e comprovati motivi.

ART. 10

(Elenco delle agenzie di viaggi e turismo regionale - Albo Regionale)

L'elenco delle agenzie di viaggi autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Dell'avvenuta autorizzazione all'apertura di nuove agenzie di viaggio e turismo viene data comunicazione al Ministero competente.

I titolari e direttori tecnici di imprese di viaggio e turismo che siano in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 7 sono iscritti su domanda in un apposito albo regionale tenuto ed aggiornato presso l'Assessorato al Turismo.

I direttori tecnici che all'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso di nomina rilasciata ai sensi del R.D.L. 23/II/36 n. 2523 convertito nella legge 30.II.37 n. 2650 - Agenzia cat. A, vengono iscritti d'ufficio all'albo regionale.

ART. 9

INVARIATO

ART. 10

INVARIATO

ART. II

(Redazione dei programmi di viaggio)

Ogni programma concernente viaggi, crociere, con o senza prestazioni relative al soggiorno ed escursioni, organizzati da agenzie di viaggi e turismo deve contenere, perchè ne sia autorizzata la pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, le seguenti indicazioni:

- a) data di svolgimento del viaggio e crociera;
- b) itinerario;
- c) durata;
- d) prezzo globale corrispondente a tutti i servizi previsti ed eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione;
- e) qualità e quantità dei servizi forniti con particolare riferimento ai mezzi di trasporto, categoria degli alberghi, numero dei pasti, visite guidate;
- f) termini per le iscrizioni;
- g) termini e condizioni per le rinunce;
- h) condizioni di annullamento del viaggio da parte dell'agenzia di viaggi e turismo;
- i) estremi della garanzia assicurativa di cui all'art. 5;
- l) esatta denominazione dell'agenzia organizzatrice.

Quando la durata del soggiorno sia espressa in giorni, dal programma deve risultare esplicitamente anche il numero dei pernottamenti compresi nel periodo.

Qualora il documento di viaggio non sia previsto, il programma costituisce l'elemento di riferimento della promessa di servizi a tutti i fini di accertamento dell'esatto adempimento.

ART. 11

INVARIATO

ART. 12

(Pubblicazione e diffusione dei programmi di viaggio aventi validità annuale)

Le agenzie di viaggi e turismo trasmettono all'Assessorato regionale al Turismo, trenta giorni prima della diffusione, copia delle pubblicazioni dei programmi di cui al precedente articolo per consentire la verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge.

ART. 13

(Accertamento delle violazioni - Funzioni di vigilanza e controllo)

Le violazioni delle norme della presente legge sono accertate, oltre che dagli organi di polizia di Stato abilitati espressamente dalle leggi vigenti, anche dai dipendenti dell'Amministrazione regionale, in servizio presso l'Assessorato regionale al Turismo, designati dall'Assessore al ramo e muniti di speciale tessera di riconoscimento, rilasciata dal Presidente della Giunta Regionale, nonché dai dipendenti regionali di cui all'art. 7 della L.R. 9/6/80, n. 65.

Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle imprese di viaggi e turismo sono esercitate dall'Assessorato regionale al Turismo che può avvalersi della collaborazione delle istituende aziende di promozione turistica (A.P.T.) competenti per territorio.

ART. 12

INVARIATO

ART. 13

INVARIATO

ART. 14

(Attività delle associazioni senza scopo di lucro)

Le associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive in via continuativa con le modalità e condizioni previste al successivo art. 20, terzo comma. Per fruire dei benefici e dei servizi offerti dalle associazioni è necessario essere iscritti alla associazione stessa da almeno 3 mesi.

Non sono soggetti alle norme della presente legge i sodalizi e le associazioni aventi finalità politiche, religiose, culturali, sportive e sociali - riconosciute ai sensi degli artt. 11 e 12 del C/C - che, senza scopo di lucro, organizzano ed effettuano gite occasionali, non superiori a tre giorni, in coincidenza di manifestazioni o ricorrenza riservate esclusivamente ai propri associati iscritti all'associazione da almeno tre mesi prima della data di svolgimento della gita.

Per le iniziative di cui al comma precedente si dovrà dare comunicazione entro 10 giorni prima dell'effettuazione dell'iniziativa, all'Assessorato regionale al Turismo, indicando la data di svolgimento, l'itinerario della gita, il numero dei partecipanti e gli estremi dell'assicurazione del viaggio ed il relativo regolamento.

ART. 15

(Attività turistiche esercitate dalle imprese di pubblici trasporti)

Le imprese che, esercitando l'attività di trasporto terrestre, marittimo, aereo o di altro tipo, assumono direttamente anche l'organizzazione di viaggi, soggiorno, crociere ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto, sono assoggettate alle disposizioni della presente legge.

ART. 14

Le associazioni senza scopo di lucro, che operano a livello nazionale per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate, esclusivamente per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e ricettive in via continuativa con le modalità e condizioni previste al successivo art. 20. Per fruire dei benefici e dei servizi offerti dalle associazioni è necessario essere iscritti alla associazione stessa da almeno 30 mesi.

IDEM

IDEM

ART. 15

INVARIATO

15.

ART. 16

(Biglietteria delle FF.S.)

Non sono soggetti alla disciplina della presente legge gli uffici che si occupano esclusivamente della vendita di biglietti delle Ferrovie dello Stato.

ART. 16

INVARIATO

ART. 17

(Sanzioni amministrative. Sospensione e revoca)

Il procedimento e la competenza sanzionatoria sono regolamentati dalle disposizioni contenute nella legge 24.II.81, n. 689 e nella L.R. 15.II.77, n. 36.

Salva l'applicazione dell'art. 665 del Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa od occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 3.000.000= a L. 30.000.000=

Chiunque violi le disposizioni di cui all'art. 11 e all'art. 12 della presente legge è soggetto rispettivamente alla sanzione amministrativa da L. 500.000= a L. 2.000.000= e da L. 300.000= a L. 1.000.000=. Dette sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

In caso di ulteriori violazioni, l'Ufficio regionale del Contenzioso territorialmente competente ne dà formale comunicazione all'Assessorato al Turismo e al Presidente della Giunta regionale, il quale, su conforme deliberazione della Giunta, può, con decreto, sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione.

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 della presente legge dà luogo preliminarmente a diffida e, successivamente, in caso di recidiva, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 50.000= a L. 500.000=.

La violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 della presente legge dà luogo preliminarmente a diffida e, successivamente, in caso di recidiva, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000= a L. 15.000.000=.

L'inosservanza del disposto di cui al primo comma dell'art. 9 e la decorrenza del termine di proroga, concesso ai sensi del secondo comma dell'art. 9 senza che l'agenzia sia stata riaperta, comportano la sospensione dell'autorizzazione da 1 a 3 mesi ed in caso di recidiva la revoca dell'autorizzazione.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale a relazione dell'Assessorato al Turismo, può sospendere e successivamente revocare l'autorizzazione quando l'attività dell'agenzia o dei suoi responsabili risulta dannosa o contraria allo sviluppo turistico regionale o quando siano modificate le condizioni originarie per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 4 della presente legge.

ART. 17

IDEM

Salva l'applicazione dell'art. 665 del Codice penale, chiunque intraprenda e svolga, in forma continuativa o occasionale, le attività di organizzazione e di intermediazione di cui all'art. 2 della presente legge senza aver ottenuto la prescritta autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 3.000.000.= a L. 20.000.000=

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

IDEM

ART. 18

(Tassa di concessione regionale)

L'autorizzazione di cui al precedente art. 4 è soggetta, all'atto del rilascio e, successivamente, per ciascun anno solare, al pagamento della tassa di concessione regionale.

Per la disciplina della tassa di cui al comma precedente si applicano le norme regionali vigenti in materia.

ART. 19

(Delega del Presidente della Giunta)

Il Presidente della Giunta, con proprio decreto, può delegare l'Assessore al Turismo per le competenze di cui agli artt. 4 - 8 - 9 e 17 della presente legge.

ART. 18

INVARIATO

ART. 19

SOPPRESSO

NORME TRANSITORIE E FINALI

17.

ART. 20

(Norma transitoria)

Le agenzie di viaggi e turismo che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, siano munite di autorizzazione di Agenzia di viaggi classificata come cat. A, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 5 e 6, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le Agenzie classificate di cat. B e C, entro la stessa data, devono adeguarsi alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7, pena la decadenza dalla licenza già in possesso.

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le associazioni senza scopo di lucro di cui all'art. 14, 1° comma, qualora intendano svolgere direttamente le attività di cui all'art. 2 della presente legge, devono versare alla Regione Puglia la cauzione di L. 30.000.000- ed inoltre uno o più funzionari designati dalle associazioni medesime dovranno dimostrare di possedere i requisiti professionali indicati al 2° comma del precedente art. 7 e dovranno attenersi a tutte le norme della presente legge.

Le Associazioni di cui al I comma dell'art. 14 dovranno far pervenire all'Assessorato competente lo Statuto e l'atto costitutivo al fine di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti.

Ogni due mesi le predette Associazioni devono trasmettere all'Assessorato competente l'elenco dei viaggi effettuati con l'itinerario della gita, l'elenco dei partecipanti con l'indirizzo, e il prezzo pagato da ciascuno.

ART. 29

IDEM

IDEM

SOPPRESSO III° COMMA

IDEM

IDEM

10.
ART. 21
(Norma finanziaria)

Le spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 8 della presente legge fanno carico al cap. 00202 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984.

Per gli esercizi successivi l'onere farà carico al corrispondente capitolo dei rispettivi bilanci di previsione.

ART. 20

INVARIATO